

per quanto concerne i lavoratori colpiti da ricchezza mobile di cat. D, che, come è noto, corrispondono la complementare mediante tassazione e di rivalsa al nome del datore di lavoro.

Il Ministero stesso ha infatti affermato che «rivestendo l'esenzione tributaria del premio straordinario di operosità» disposta nell'anno 1941, «carattere di vera e propria esenzione soggettiva (dato il carattere di generalità che ad essa si è voluto dare) non bisogna procedere ad alcuna discriminazione ai fini del beneficio, tra personale alle dipendenze di enti i cui redditi siano classificati in cat. C-2 e quello alle dipendenze di enti fruanti del trattamento della cat. D», e che «l'operato di questi ultimi i quali hanno corrisposto il premio in parola senza gravarlo della ritenuta d'imposta complementare è pertanto pienamente regolare e conforme alle direttive impartite dal Ministero ai competenti uffici».

Il Ministero ha però tenuto a precisare che perchè possa farsi luogo al trattamento tributario di favore di cui sopra, deve trattarsi del premio straordinario di operosità corrisposto a tutti i lavoratori nel decorso anno 1941 in forza dei noti accordi interconfederali.

*Imposta di r. m. di Cat. C-2 - Contributo 2 % sui salari operai - Premio di operosità corrisposto sotto forma di aumento della retribuzione ai lavoratori d'industrie stagionali.*

Per alcune industrie stagionali il premio di operosità del 1941, in luogo di essere corrisposto *una tantum*, è stato corrisposto, in base ad accordi fra le organizzazioni competenti, sotto forma di maggiorazione del salario.

Il Ministero delle Finanze, con nota 21 gennaio u. s., n. 11567, della Direzione Generale delle Imposte Dirette, ha riconosciuto che al premio di operosità, corrisposto nei casi sopra indicati sotto forma di maggiorazione della retribuzione, debba essere estesa l'esenzione tributaria accordata al premio di operosità consistente in somme pagate *una tantum*. Il Ministero ha precisato che deve trattarsi del premio di operosità corrisposto in relazione agli appositi accordi del giugno del decorso anno 1941 e che la maggiorazione relativa deve essere tenuta contabilmente distinta dal salario normale.

*Imposta di r. m. di cat. C-2 - Contributi di previdenza alla Cassa Viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali.*

In base alle norme a suo tempo impartite dal Ministero delle Finanze, i contributi di previdenza — quando la previdenza non è connessa con forme assicurative — sono ammessi in detrazione dal reddito lordo di cat. B del datore di lavoro e di cat. C-2 del lavoratore, tassandosi in cat. C-2 le indennità di previdenza all'atto della loro erogazione agli aventi diritto.

Quando la gestione della previdenza degli impiegati dell'industria, prevista dal relativo contratto collettivo, fu affidata all'I.N.A., il Ministero delle Finanze dispose per altro che — analogamente a quanto si pratica nelle forme assicurative — i contributi di previdenza fossero assoggettati a tassazione in cat. C-2 all'atto del versamento alla Cassa, sia per la quota del lavoratore, che per quella del datore di lavoro; naturalmente non vengono più tassate le indennità di previdenza all'atto dell'erogazione agli aventi diritto. In seguito ad accordo fra le organizzazioni interessate, venne poi stabilito che i contributi siano versati all'I.N.A. al lordo dell'imposta, rivalendosi il datore di lavoro, per la quota di imposta su essi gravante, direttamente sugli stipendi degli impiegati.

Una situazione analoga si è ora presentata per i contributi alla Cassa